

N. 3824/2020 R.G.



TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. **3824/2020 R.G.**
promossa da
I. T. DI F. E. E F. G. S.N.C. (avv.
contro
P. S. S.R..L. allo stato non costituita

ORDINANZA
che dispone la trattazione scritta
(per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
ai sensi della lettera h) dell'art. 83, 7° co., d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020
ai fini dello svolgimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

richiamate tutte le disposizioni, di vario rango, adottate a livello nazionale (v. in <https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>) e locale per contrastare la pandemia in atto e in particolare quelle volte a contenerne gli effetti anche nel settore dell'amministrazione della giustizia civile (dall'art. 10, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, concernente le c.d. zone rosse e ora abrogato, sino, allo stato, all'art. 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, ora convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, e all'art. 3, d.l. 30 aprile 2020, n. 28);

ritenuto che:

- in forza dell'**art. 83, 1° e 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18** (convertito in legge, con modificazioni che però non hanno inciso sulle specifiche previsioni qui in esame, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) in combinato disposto con l'**art. 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23** (non abrogato, né espressamente né implicitamente, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e nemmeno dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, e dunque pienamente efficace: v., fra le altre, Trib. Bologna, ord. 5 maggio 2020; Trib. Bologna, ord. 6 maggio 2020; ed ora convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 5 giugno 2020, n. 40), l'11 maggio 2020 è **cessato** il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria e dei termini processuali;

- si verte in ipotesi di **giudizio ordinario di cognizione**;

- **la citazione è stata notificata l'11 marzo 2020**, quando già era operante la sospensione dei termini processuali;

- la **parte convenuta** non si è allo stato costituita;

- pur non essendo più operante la previsione relativa al rinvio delle udienze *ope legis* (art. 83, 1° co., d.l. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 36, 1° co., primo periodo, d.l.



n. 23/2020) è opportuno disporre un breve rinvio e dare apposite disposizioni per lo svolgimento della nuova **udienza**;

- infatti, nel periodo compreso tra il **12 maggio 2020** e (allo stato) il **31 luglio 2020** (art. 83, 6° co., d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, come modificato dall'art. 3, lett. i), d.l. n. 28/2020), come altresì disposto, in via di anticipazione, dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Tribunale di Bologna n. 28/2020 comunicato il 23 marzo 2020, da esaminare oggi alla luce delle disposizioni sopravvenute, ed ora dalle **linee guida per il periodo 12 maggio – 31 luglio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna il 7 maggio 2020**, va di regola evitata l'udienza con comparizione fisica dei difensori (art. 83, commi 6° e 7°, lett. g), d.l. cit.), dovendosi invece privilegiare il ricorso alle modalità di cui alle lettere f) ed h) del 7° comma dell'art. 83, d.l. cit.;

- ai fini di una corretta gestione dell'agenda del giudice e nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori, e in particolare nel contesto dell'epidemia in atto, è opportuno utilizzare le potenzialità del PCT, secondo lo schema del contraddittorio telematico (Trib. Bologna, decr. 23 settembre 2016 e successiva ord. 26 ottobre 2016, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, Trib. Bologna, ord. 26 giugno 2018, in ipotesi di correzione di errore materiale; Trib. Bologna, decr. 25 luglio 2017 e successiva ord. 21 settembre 2017, in tema di interruzione del processo; Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019 e successiva ord. 4 giugno 2019, in ordine alla richiesta di modifica di un'ordinanza con la quale si era già provveduto sulle istanze di ammissione di mezzi di prova; Trib. Bologna, ord. 9 marzo 2020 e Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, a proposito dell'udienza fissata solo per precisazione delle conclusioni e soggetta altrimenti a rinvio d'ufficio per l'emergenza epidemiologica; Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020, Trib. Bologna, 23 marzo 2020, quanto alla decisione sulle istanze istruttorie già compiutamente formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. depositate prima ed in vista di un'udienza destinata a rinvio d'ufficio per l'emergenza epidemiologica);

- spetta al giudice il potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), da esercitarsi secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, avuto riguardo al principio del contraddittorio e al diritto di difesa nel quadro del principio del giusto processo (art. 111 cost.);

- **nel caso di specie** deve ancora essere celebrata l'udienza di **prima comparizione**;

- la **predetta udienza** si svolgerà il **giorno martedì 7 luglio 2020 ore 12.30** secondo la modalità della **trattazione scritta** (nella prassi detta anche cartolare, benché manchi il deposito di atti cartacei) di cui alla **lettera h) dell'art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18**. Tale modalità di trattazione (scritta) ben si presta al **caso di specie**: le parti potranno, se del caso, **a) se ancora interessate**, formulare **in breve istanze, eccezioni e brevissime deduzioni in ordine alle questioni preliminari e di merito, all'eventuale passaggio alla fase istruttoria e comunque istanze volte a dare impulso al processo**, oppure, in alternativa, **b)** attivare il meccanismo che consenta l'immediata declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; ciò sempre nella linea di una (equilibrata e governata dal giudice, responsabile della direzione del procedimento nel rispetto del principio del contraddittorio, artt. 101 e 175 c.p.c.) **dematerializzazione** del processo civile;

- nel **fissare la data della prima udienza** si tiene conto del complessivo ruolo istruttorio e decisorio del giudice, della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo, nonché delle prevedibili conseguenze dell'emergenza epidemiologica in ordine alla trattazione e istruzione delle cause attualmente pendenti;

- si deve **dunque** assegnare alle parti **un termine (secondo la tecnica dei termini sfalsati)** per una **estremamente sintetica** memoria, o <<nota scritta>> (secondo la



terminologia di cui alla lettera *h*) dell'art. 83, 7° co., d.l. cit.), con la quale rispondere all'interpello nei limiti sopra delineati. Ciò significa che:

a) da un lato, i difensori (alla pari delle parti) sono esonerati dal comparire, ed anzi – attese le finalità del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica - **non devono comparire davanti al giudice alla nuova udienza**, che sarà solo virtuale ed è fissata per dare ordine alla trattazione dei processi. Pertanto, tenuto conto del testo della disposizione in esame (la quale, nel menzionare due volte il **termine udienza**, implicitamente si collega all'**art. 134, 1° co., c.p.c.**, che pur distingue tra ordinanza pronunciata in udienza o <<fuori dell'udienza>>, e va coordinata, oltre che con l'**art. 183, 1° e 7° co., c.p.c.**, anche con gli **artt. 281 sexies, 429, 669 sexies e 669 octies, 702 ter c.p.c.**) e di ragioni pratiche concernenti l'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, la regolare tenuta – e la più agevole consultazione, anche ai fini di organizzazione del ruolo e programmazione del lavoro - dei registri informatici di cancelleria e la documentazione del lavoro del magistrato, verrà redatto (negli uffici di merito di primo grado lo farà per lo più il giudice, posto che di solito, si tratta di un fatto notorio, l'assistenza del cancelliere neppure è assicurata nelle udienze per così dire tradizionali, come invece vorrebbe l'art. 130 c.p.c.) **un verbale ad hoc e sui generis** (benché non espressamente menzionato, come invece nella lettera *f*)). In detto verbale, sulla falsariga di quanto previsto dall'**art. 126 c.p.c.** ma nei limiti della compatibilità e dunque coi necessari adattamenti – riguardanti, ad esempio, l'indicazione delle persone intervenute (qui, invero, i difensori intervengono prima dell'udienza e col deposito di atti in via telematica) e delle circostanze di luogo e di tempo del compimento degli atti (pare irrilevante, rispetto all'esigenza di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, che il giudice operi o meno nei locali ove ha sede l'ufficio giudiziario, e ciò tanto più alla luce della assai controversa disposizione di cui all'art. 3, lett. c), d.l. n. 28/2020, in tema di udienza da remoto) - si darà atto, **previa verifica della regolare comunicazione dell'ordinanza che dispone la trattazione scritta**, di quanto eventualmente compiuto dalle parti nei termini assegnati nonché delle determinazioni assunte dal giudice all'esito dello, specialissimo, svolgimento dell'udienza "in assenza" ai sensi della lettera *h*) dell'art. 83, 7° co., d.l. cit. **In pratica, nel caso di specie, si daranno i provvedimenti del caso in relazione alle istanze delle parti;**

b) dall'altro, i difensori riceveranno comunicazione in via telematica dell'**ordinanza** pronunciata <<fuori>>, o, se si vuole, senza <<udienza>>, almeno quale è stata sinora intesa. In realtà, date le caratteristiche del processo civile telematico, la conoscibilità del provvedimento ad opera (dei difensori) delle parti costituite è garantita, senza che debba procedersi ad una autonoma comunicazione, anche qualora il provvedimento sia incorporato nel verbale dell'udienza virtuale, svoltasi senza comparizione fisica dei difensori e senza che vi assistano le parti, così come delineata dall'art. 83, 7° co., lett. *h*), d.l. n. 18/2020. La formula della <<successiva adozione ... fuori udienza>>, nella disposizione ora citata, sembra dunque alludere alla pronuncia del provvedimento al di fuori di, e cioè senza, una udienza che veda i difensori <<ammessi davanti al giudice>> (art. 84, 2° co., disp. att. c.p.c.), secondo il classico modello della trattazione orale della causa e dell'udienza in presenza; o anche, sotto altra e più limitata prospettiva, alla sola ipotesi della pronuncia del provvedimento non contenuto nel verbale e che va dunque comunicato alle parti, con implicito richiamo all'art. 134 c.p.c. avente funzione integrativa quale disposizione generale. D'altronde, il sistema conosce provvedimenti pronunciati in udienza oppure fuori udienza e che devono essere portati a conoscenza delle parti (cfr. anche gli artt. 176 e 289 c.p.c.; sul verbale dell'udienza conseguente a trattazione scritta, v. Trib. Bologna, ord. 25 marzo 2020, Trib. Bologna, 26 marzo 2020, Trib. Bologna, 7 aprile 2020, e altre successivi conformi; v. ora



le **linee guida adottate il 7 maggio 2020 dal Presidente del Tribunale di Bologna** all'esito della sottoscrizione del **protocollo d'intesa 7 maggio 2020 per la fissazione e trattazione delle udienze civili**);

- il deposito di nota scritta non equivale alla (e non sostituisce la) **costituzione del convenuto** (*che deve avvenire <<almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione>>*: art. 166, 1° co., c.p.c.), costituzione allo stato non ancora avvenuta;
- il giudice, esaminati gli scritti difensivi depositati telematicamente (che in sostanza **tengono luogo della discussione orale nell'udienza in presenza, secondo il modello della trattazione orale**) e così garantito il contraddittorio, provvederà sulla base degli atti;
- le disposizioni del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice;
- il **mancato deposito della nota scritta** sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica all'udienza in presenza (artt. 181 e 309 c.p.c. nel **rito ordinario**), ma è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità (il deposito telematico) che consentano l'immediata estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. anche prima della nuova udienza;
- è necessario che **tutti gli scritti difensivi e i documenti** siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro **deposito telematico**;

p.q.m.

- **fissa la nuova udienza martedì 7 luglio 2020 ore 12,30**; l'udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà **secondo la modalità della trattazione scritta** prevista dall'**art. 83, 7° co., lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18** e dalle **linee guida 7 maggio 2020** adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna e dunque **senza comparizione fisica dei difensori**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso;

- **assegna a parte attrice termine sino al 29 giugno 2020 e a parte convenuta (per l'ipotesi che essa si sia costituita) termine sino al 3 luglio 2020** per il deposito in via telematica di una estremamente sintetica **nota scritta** articolata per punti e conforme ai principi di **sinteticità e chiarezza**, contenente esclusivamente **istanze, eccezioni e brevissime deduzioni in ordine alle questioni preliminari e di merito, all'eventuale passaggio alla fase istruttoria e comunque istanze volte a dare impulso al processo** (nei limiti di quanto indicato in parte motiva) ai fini del prosieguo del processo; entro lo stesso termine eventuali scritti difensivi o documenti già depositati dai difensori in forma cartacea saranno depositati **in via telematica**;

- **invita caldamente** le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione **prima della prossima udienza**; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi alle parti costituite.

Bologna, 16 giugno 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

